

Tribunale di Ivrea – Sezione penale - Sentenza 13 aprile 2015 n. 139

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il G.O.T. del Tribunale di Ivrea, Dr.ssa Maria Claudia Colangelo, alla pubblica udienza del 13 febbraio 2015, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro

Ri.Lu., nato (...), residente a Genova, Via (...), domicilio eletto in Chiavari Piazza (...) presso lo studio dell'avv. Gi.Be. del Foro di Chiavari

- Libero - dichiarato assente ex art. 420 bis comma 2 c.p.p. -

IMPUTATO

per il reato di cui all'art. 595 commi 1 e 4 c.p., perché offendeva la reputazione di So.Da. inserendo nella bacheca del profilo di quest'ultima attivato sul social network (...), accessibile agli amici di quest'ultima e quindi visibile da più persone, un post costituito dalla seguente testuale frase: "DEDICATO A DA.DI. (TORINO) E PIÙ FORTE DI LEI NON NE PUÒ FARE A MENO ISE UN GIORNO NON GLI E' LO DAI SUBITO LE CORNA 20 ANNI ED ESSERE COSI' NIFFOMANE", post che veniva effettivamente visto da più persone; con l'aggravante di avere utilizzato un mezzo di pubblicità.

Con l'intervento del Pubblico Ministero dr.ssa Om.Ru. V.P.O. come da delega in atti e dell'avv. Giovanni Beverino del Foro di Chiavari difensore di fiducia dell'imputata - sostituito in udienza ex art. 97 comma 4 c.p.p. dall'avv. Va.Pa. del Foro di Ivrea.

MOTIVAZIONE

Con decreto di giudizio immediato emesso in data 7 gennaio 2014 a seguito di opposizione al decreto penale di condanna n. 298/13, Ri.Lu. veniva tratto a giudizio per rispondere del reato previsto e punito dall'art. 595 commi 1 e 4 c.p., commesso in Bairo, il (...) ai danni di So.Da., meglio specificato in rubrica.

Nel processo, So.Da. si costituiva Parte Civile al fine di ottenere il risarcimento dei danni da lei patiti in conseguenza della condotta delittuosa ascritta all'imputato.

All'udienza celebrata in data 6 ottobre 2014, il Giudice revocava il decreto penale di condanna n. 298/13 e, dichiarata l'apertura del dibattimento, dava lettura del capo di imputazione.

Il processo veniva celebrato in assenza dell'imputato - ritualmente citato e non comparso senza addurre alcuna legittimo impedimento e veniva istruito attraverso la deposizione testimoniale della persona offesa So.Da., nonché mediante la produzione del messaggio comparso sulla bacheca (...) della persona offesa.

Esaurita l'istruzione dibattimentale, dichiarata l'utilizzabilità degli atti allegati dal Pubblico Ministero al fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 553 c.p.p. e di quelli successivamente acquisiti nel corso del giudizio, le parti formulavano ed illustravano le rispettive conclusioni riportate in epigrafe ed il Giudice pronunciava la sentenza dando lettura del dispositivo.

La persona offesa So.Da. ha riferito che, a fine dicembre 2010, Ri.Lu. le aveva proposto di lavorare alle sue dipendenze a Lavagna e che lei aveva accettato. Il rapporto di lavoro era proseguito, sebbene Ri.Lu. non la retribuiva. Nel frattempo, tra lei e Ri.Lu. era nata una relazione sentimentale, ma, nonostante le promesse, Ri.Lu. aveva continuato a non versare alcunché a titolo di retribuzione per il lavoro da lei svolto e neppure a regolarizzarla. Per questo motivo, dopo sette mesi, lei aveva deciso di interrompere la relazione sentimentale per ritornare a Bairo. Orbene, dopo qualche giorno, Ri.Lu. aveva scritto sulla bacheca del suo profilo (...) questa frase: "DEDICATO A DA. DI. (TORINO) E PIÙ FORTE DI LEI NON PUÒ FARE A MENO SE UN GIORNO NON GLI E' LO DAI HAI SUBITO LE CORNA 20 ANNI ED ESSERE COSÌ NIFFOMANE": tale messaggio veniva letto dagli amici che avevano accesso al suo post e molti l'avevano contattata per chiederle spiegazioni dell'accaduto, anche con tono denigratorio. Aveva, così, stampato il messaggio e si era recata immediatamente dai Carabinieri a sporgere querela dell'accaduto.

Tali essendo le risultanze istruttorie, il reato di diffamazione contestato all'imputato nella forma aggravata è rimasto integrato nei suoi elementi costitutivi.

Com'è noto, il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è la reputazione intesa normalmente come il riflesso in termini di considerazione sociale dell'onorabilità. I presupposti della condotta sono costituiti dalla comunicazione di un'espressione offensiva dell'altrui reputazione, dall'assenza dell'offeso - che giustifica l'aggravato trattamento sanzionatorio stante l'impossibilità per lui di difendersi - e dalla presenza di più persone.

Nel caso di specie, il contenuto diffamatorio delle affermazioni diffuse da Ri.Lu. è indubbio, atteso che la frase: "DEDICATO A DA.DI. (TORINO) E PIÙ FORTE DI LEI NON PUÒ FARE A MENO SE UN GIORNO NON GLI E' LO DAI HAI SUBITO LE CORNA 20 ANNI ED ESSERE COSÌ NIFFOMANE", pubblicate dall'imputato sulla bacheca del profilo (...) della persona offesa, è stata, senza dubbio, offensiva dell'onore (inteso come il complesso delle qualità morali della persona) e del decoro (cioè il complesso delle qualità e condizioni che ne determinano il valore sociale) di So.Da. e sono quindi idonee ad integrare il reato di diffamazione.

La comunicazione è stata, inoltre, fatta, in assenza della persona offesa e ad almeno due persone, come richiede la norma per la integrazione della diffamazione. Ed invero, si deve presumere la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone qualora il messaggio diffamatorio sia inserito, come nel caso di specie, in un sito internet per sua natura destinato ad essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti (cfr. Cass. Pen. n. 16262/2008 e Cass. Pen. n. 4741/2000).

Inoltre, il reato ascritto all'imputato può essere qualificato come delitto di diffamazione aggravato dall'aver arrecato l'offesa con un mezzo di pubblicità (fattispecie considerata al

comma terzo dell'art. 595 c.p. e equiparata, sotto il profilo sanzionatorio, alla diffamazione commessa con il mezzo della stampa). A tale proposito si ricorda che, per volontà del legislatore, la diffamazione su "internet rientra nella previsione del comma 3 dell'art. 595 c.p. atteso che un sito web, un blog, un forum, un social network e quindi anche (...), sono considerati "mezzi di pubblicità", in quanto consentono la diffusione di testi, immagini e video a una moltitudine di soggetti.

Quanto all'elemento soggettivo, è fuori di dubbio che il fatto sia stato commesso con dolo. E' noto che non può ritenersi necessario l'animus diffamandi, inteso come fine di ledere la reputazione di un'altra persona, perché l'art. 595 c.p., al pari dell'art. 594 c.p., non esige un dolo specifico. Bisogna, quindi, in applicazione del concetto generale di dolo, ritenere che per la sua esistenza basti che il colpevole abbia voluto l'azione, cioè la comunicazione dell'addebito offensivo a più persone, e al tempo stesso si sia almeno reso conto del discredito che col suo operato egli ha cagionato o poteva cagionare (trattandosi di reato di pericolo) all'altrui reputazione. E', dunque, pacificamente sufficiente il dolo generico, consistente nella volontà cosciente e libera di propagare notizie e commenti con la consapevolezza della loro attitudine a ledere altrui reputazione.

Pacifica è, altresì, la riconducibilità dell'episodio all'imputato, atteso che, come si evince dal documento prodotto dalla parte civile, il messaggio proveniva dal profilo (...) di Ri.Lu., soggetto facente parte del gruppo di persone con le quali la persona offesa aveva stretto amicizia su (...). Inoltre, le espressioni contenute nel messaggio pubblicato sulla pagina (...) riconducono univocamente al trascorso rapporto sentimentale e intimo tra la persona offesa e Ri.Lu.

Acclarata la penale responsabilità dell'imputato, nella determinazione della pena infliggenda, occorre applicare i criteri di cui all'art. 133 c.p., alla luce del principio della finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27 comma 2 Cost.

L'imputato non è incensurato, sicché non vengono concesse in suo favore le circostanze attenuanti generiche, anche atteso che nel corso del giudizio non sono emersi elementi da valutare favorevolmente per l'imputato che ne giustificano il riconoscimento.

Il fatto, tuttavia non è particolarmente grave, sicché si stima equo comminare la pena pecuniaria prevista per la fattispecie di reato ascritta all'imputato in alternativa alla pena detentiva e che si determina in Euro 800,00 di multa.

I precedenti penali dell'imputato sono di ostacolo alla concessione in suo favore del beneficio della sospensione condizionale della pena e di quello della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati non per ragione di diritto elettorale.

Ai sensi degli artt. 538 e segg. c.p.p., Ri.Lu. viene condannato a risarcire i danni indubbiamente patiti dalla Parte Civile dal reato a lui ascritto in rubrica e si rimettono le parti avanti al Giudice civile per la liquidazione. In via provvisoria, si condanna l'imputato a pagare la - somma di Euro 2.000,00 a titolo di provvisoria, immediatamente esecutiva, nonché a

rifondere le spese di costituzione di Parte Civile che si liquidano in Euro 2.500,00, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA, come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica in persona del G.O.T. dott.ssa Maria Claudia Colangelo,

Visti gli artt. 533 - 535 c.p.p.,

DICHIARA

Ri.Lu. colpevole del reato a lui ascritto in rubrica e lo

CONDANNA

alla pena di Euro 800,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; Visto gli artt. 538 e segg. c.p.p.

condanna

Ri.Lu. al risarcimento dei danni patiti dalla Parte Civile e rimette le parti avanti al Giudice civile per la liquidazione;

Visti gli artt. 539 comma 2 e 540 comma 2 c.p.p.

condanna

Ri.Lu. a corrispondere immediatamente alla Parte Civile la somma di Euro 2.000,00 a titolo di provvisionale;

Visto l'art. 541 c.p.p.

condanna

Ri.Lu. a rifondere alla Parte Civile le spese di costituzione, che liquida in Euro 2.500,00 oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA.

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.

Indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Ivrea il 13 febbraio 2015.

Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2015.